

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 960-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE FRANZA)

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30,
recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio
di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, è volto a ripristinare la funzionalità del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Quest'organo, ai sensi del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, ha funzioni consultive del Ministro su tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Amministrazione.

La composizione del consiglio, che si trova in regime di *prorogatio*, ha subito infatti taluni modifiche a seguito di recenti provvedimenti legislativi. In primo luogo, la legge 29 gennaio 1992, n. 58, sopprimendo l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ha determinato la perdita di legittimazione di due consiglieri, uno di nomina ed uno elettivo, provenienti da questa Azienda.

In secondo luogo, il decreto-legge n. 7 del 1993, nel prevedere la decadenza di diritto degli organi amministrativi operanti in regime di *prorogatio*, ha determinato la perdita di legittimazione di altri consiglieri di amministrazione.

Infine, il recente decreto legislativo in materia di pubblico impiego (3 febbraio 1993, n. 29) prevede l'esclusione dei rappresentanti del personale dai consigli di amministrazione degli enti.

Il decreto-legge in esame, quindi, è volto ad adeguare la disciplina del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a quella di organi analoghi costituiti presso altri Ministeri, nonché alle citate modifiche legislative intervenute in materia.

Inoltre, poichè il numero dei consiglieri di amministrazione si riduce, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge modifica conseguentemente il *quorum* strutturale, prevedendo che per la validità delle adunanze sia richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e che le deliberazioni siano adottate a maggioranza dei presenti, fermo restando che, a parità di voti, prevale quello del presidente.

La Commissione, nel proporre all'Assemblea l'approvazione senza modifiche del provvedimento, sottopone alla valutazione della stessa un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a presentare con tempestività un disegno di legge di riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e, contestualmente, provvedere alla trasformazione dell'Amministrazione postale in società per azioni.

FRANZA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

17 febbraio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30 , recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1993.

Disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, come modificati ed integrati dall'articolo 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, dall'articolo 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, che ha dettato la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 29 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, che ha approvato la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.p.a. Iritel, in materia di servizi di telecomunicazioni;

Considerato che per effetto di tale convenzione l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata soppressa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ed in particolare l'articolo 48, da cui consegue, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la decadenza dei componenti eletti dal personale nei consigli di amministrazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni che consentano il regolare funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni i cinque rappresentanti elettivi del personale, nonché i dirigenti e i funzionari della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. I componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che non siano membri di diritto, durano in carica quattro anni.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1993.

SCÀLFARO

AMATO - PAGANI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI